



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori

*Ufficio Servizio Universale Trasparenza e Regolamentazione delle condizioni di
offerta dei servizi di comunicazione elettronica a tutela di consumatori e utenti*

DETERMINA n. 13/17/DTC/PTP

**Procedura di opposizione alla rimozione di impianti telefonici pubblici
ai sensi dell'art.3, comma 5 della delibera n. 31/10/CONS**

Comune di Caorle (VE)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i., recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’art. 3, comma 4 del D.P.R. 318/97 che conferisce alla Società Telecom Italia S.p.A. l’incarico di fornire il servizio universale sul territorio nazionale e l’art 58, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche che conferma l’incarico fino alla designazione da parte dell’Autorità di altra Società;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS, recante “Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale”; come modificata dalla delibera n. 683/11/CONS e, in particolare, l’art. 3 della delibera n. 31/10/CONS che disciplina la procedura di opposizione alla rimozione di una postazione telefonica pubblica;

VISTE le note del 30 gennaio 2017 e del 14 febbraio 2017, registrate rispettivamente al protocollo AGCOM con nn. 4747 e 7567, con cui la società Telecom Italia S.p.A. comunicava alla Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 3-bis, della citata delibera n. 31/10/CONS, l'elenco delle postazioni indicate con il "lotto 2017" ed in particolare quelle relative al 1° lotto anno 2017 da rimuovere a partire dal 22 maggio 2017;

VISTA l'opposizione, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 31/10/CONS, alla rimozione della postazione telefonica pubblica (di seguito PTP) sita nel Comune di Caorle (VE) in Piazza Papa Giovanni, 9 corrispondente al numero 0421-8330 ritualmente presentata alla Direzione tutela dei consumatori (registrata al Prot. AGCOM con n. 38945 del 16/06/2017);

VISTA la nota del 16 maggio 2017 (Prot. AGCOM n. 32137) con cui la Direzione chiedeva a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata delibera, ulteriori informazioni in merito alla PTP oggetto di istanza di opposizione alla rimozione;

VISTA la nota del 24 maggio 2017 (registrata al protocollo AGCOM con n. 33704), con cui la società Telecom Italia S.p.A. forniva riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni dell'Autorità;

VISTA la nota del 19 giugno 2017 (Prot. AGCOM n. 39401) con cui la Direzione comunicava all'istante l'avvio del procedimento di opposizione alla rimozione di PTP ai sensi della delibera n. 31/10/CONS;

CONSIDERATO che l'opponente, a sostegno della propria istanza, indicava che la PTP svolge un servizio di sicurezza e ordine pubblico;

RILEVATO che, nel fornire i chiarimenti richiesti, Telecom Italia confermava la volontà di procedere alla dismissione della PTP sita nel Comune di Caorle (VE) in Piazza Papa Giovanni, 9, evidenziando che il numero di chiamate generato dalla PTP nel corso del 2016, si è dimostrato tale da non giustificare la presenza e dichiarando che la PTP più vicina è affiancata alla PTP oggetto di opposizione;

VISTE le premesse di cui alla citata delibera n. 31/10/CONS, secondo cui l'attuale processo di dismissione delle PTP consegue anche al mutamento delle abitudini degli utenti, che *"utilizzano sempre più la telefonia cellulare in situazioni di mobilità in luogo delle PTP (...)"*;

VISTI i criteri di decisione sulle opposizioni, stabiliti all'articolo 3, comma 5, della citata delibera n. 31/10/CONS e, in particolare, i criteri di cui alla lettere a), c) e g), secondo cui la Direzione tiene in considerazione i *"dati specifici di utilizzo della singola postazione (...)"*, la *"richiesta motivata da parte del Sindaco (...)"* nonché *"ottimizzazione delle risorse, assumendo come principale parametro di riferimento la presenza di altre postazioni catalogate come impianti stradali, non ubicate in spazi chiusi, in un raggio di 500 metri da quella interessata dalla procedura di opposizione"*;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, non sono stati segnalati problemi di copertura per la telefonia mobile e che, peraltro i dati specifici di traffico trasmessi da Telecom Italia, pari a 116 chiamate nel corso dell'anno 2016, dimostrano che la postazione interessata dalla procedura di rimozione è sostanzialmente inutilizzata dagli utenti del luogo;

CONSIDERATO che l'esistenza di una sufficiente copertura per le reti mobili e la presenza di un'altra PTP affiancata garantiscono le ragionevoli esigenze degli utenti del luogo giustificando l'avvio del processo di dismissione della PTP;

RITENUTO, pertanto, che per i motivi fin qui esposti, l'opposizione debba essere rigettata;

DETERMINA

Il rigetto della istanza di opposizione presentata dal Comune di Caorle e, pertanto, autorizza la Società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Delibera n. 31/10/CONS, alla rimozione della PTP sita nel Comune di Caorle (VE) in Piazza Papa Giovanni, 9 corrispondente al numero 0421-83355.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 30/06/2017

Il Dirigente
Paolo Lupi